



COMUNE DI VALLO DI NERA

SEGRETARIO COMUNALE

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 11 DEL 05-04-2018

N. 64 del Registro Generale

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DA ASSUMERE CON CONTRATTO EX ART. 110 D. LGS. 267/2000 DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - EDILIZIA - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE SISMA.

Premesso che dalla data del 04.08.2017 l'area tecnica comunale è sprovvista della figura del Responsabile, cat. D, con evidente carico di lavoro gravante sull'Ufficio;

Considerato che sino ad ora si è provveduto all'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa attraverso lo strumento delle convenzioni tra pubbliche amministrazioni, o affidando l'incarico ad un assessore, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall'art. 29, comma 4, della l. 448/2001, che prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, ovvero affidando l'incarico in via temporanea e straordinaria al Segretario comunale;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 54, del 04.04.2018, con la quale l'Amministrazione comunale, ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione della suddetta figura professionale, integrando l'Ufficio tecnico con una unità di personale di elevata professionalità ed esperienza, al fine di garantire il coordinamento e l'efficienza dell'unità organizzativa, dava mandato al Segretario comunale di indire la relativa procedura;

Visto l'art. 110 del D. Lgs. 267/2000. Incarichi a contratto, ai sensi del quale *“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e*

specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché del

l'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. 6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”.

Visto l'art. 45 dello Statuto dell'Ente, ai sensi del quale: “... nell'ambito dei principi statutari e nella finalità primaria di ottimizzare il personale esistente, il Comune disciplina con il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi la dotazione organica del personale ed in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi”.

Visto altresì il Regolamento in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, che all'art. 8 espressamente prevede “1. L'amministrazione comunale può ricoprire con personale esterno i posti di responsabile di servizio, anche in caso di vacanza dello stesso, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione di giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 2. L'amministrazione può, inoltre, stipulare al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva, purchè in assenza di analoga professionalità interna e nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica complessiva dell'ente, con il minimo di una unità. 3. Il contratto determina la durata dell'incarico, che comunque non può superare la durata del mandato del sindaco. Si applicano, inoltre, le

disposizioni di cui all'art. 51, comma 5 bis della L. 142/1990. 4. L'incarico è conferito con provvedimento del sindaco a persone dotate di adeguata professionalità e in possesso di idonei requisiti relativi al titolo di studio ed eventuale abilitazione previsti per l'accesso alla qualifica, documentati da apposito curriculum".

Richiamata che la deliberazione n. 2, del 09/02/2015 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie che ha confermato in diritto che gli Enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009.

Richiamata la deliberazione della Corte dei conti Sez. controllo per l'Umbria n. 84/2017, che ha evidenziato che il comma 28 dell'articolo 9 del d.l. 78/2010, come modificato dal d.l. 113/2016, esclude espressamente dalle *"limitazioni [ivi] previste [...] le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n.267/200"*.

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 52, del 04.04.2018, con la quale sono state apportate modifiche al Programma Triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, nonché al Piano Annuale delle assunzioni per l'esercizio 2018, prevedendo la possibilità della suddetta assunzione ai sensi dell'art. 110 Tuel, con il parere favorevole dell'organo di revisione;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e succ. mod.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI INDIRE una procedura di selezione finalizzata all'assunzione di una figura professionale di tipo tecnico, a tempo determinato, con termine corrispondente fino alla fine dell'attuale mandato del sindaco, e parziale, per n. 18 ore settimanali, di cat. D, con qualifica di architetto o ingegnere, di elevata professionalità ed esperienza, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 110 D. Lgs. 267/2000.

2. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico ed il fac simile di domanda di partecipazione alla procedura di selezione, allegati al presente atto, di disporre la pubblicazione all'albo Pretorio e sul sito web dell'Ente sotto la categoria Amministrazione trasparente, "bandi e concorsi".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to Isidori Roberta

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 11-04-2018 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 11-04-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 11-04-2018

IL RESPONSABILE
Isidori Roberta